

N. 1787-1924-2028-2094-2099-2114-2115-2118-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BASSOLINO, BORDON, DI PRISCO, MASINI,
POLLASTRINI MODIANO, SANGIORGIO**

Norme per l'elezione del consiglio di amministrazione
della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo

Presentata il 27 ottobre 1992

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAISSAN, NUCCIO, RUTELLI, NOVELLI, APUZZO, BERTEZZOLO,
BETTIN, BOATO, CRIPPA, DALLA CHIESA, DE BENETTI, FAVA,
ALFREDO GALASSO, GAMBALE, GIULIARI, LECCESE, MATTIOLI,
ORLANDO, PALERMO, PECORARO SCANIO, PIERONI, PISCITELLO,
POLLICHINO, PRATESI, RONCHI, GIUNTELLA, SCALIA, TURRONI**

Norme per l'elezione del consiglio
di amministrazione della RAI

Presentata il 19 novembre 1992

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCA, ANIASI, BORGOGGIO, CELLINI, DIGLIO, IOSSA,
SALERNO, DEL BUE, DELL'UNTO, NONNE, RAFFAELLI**

Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, recante
disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive

Presentata il 15 dicembre 1992

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRACANZANI, CILIBERTI

Nuove disposizioni per la nomina del consiglio di ammini-
strazione e di garanzia della RAI e principi generali
di organizzazione e di finanziamento

Presentata l'8 gennaio 1993

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GERARDO BIANCO, SILVIA COSTA, VITI, VISCARDI,
BORRI, MASTELLA, MICHELINI, PIERFERDINANDO
CASINI, NICOLOSI, CARELLI, PATRIA, SILVESTRI**

Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10,
in materia di nomina e di attribuzioni del consiglio di
amministrazione e del direttore generale della RAI

Presentata il 12 gennaio 1993

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOGI, PASSIGLI, SBARBATI CARLETTI

Nuove norme per la nomina degli organi direttivi
della RAI

Presentata il 13 gennaio 1993

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROMEO, COSTI, ANTONIO BRUNO, CARIGLIA, CIAMPAGLIA, DE
PAOLI, FERRAUTO, FERRI, OCCHIPINTI, PAPPALARDO, VIZZINI**

Disposizioni sull'organizzazione
del servizio pubblico radiotelevisivo

Presentata il 13 gennaio 1993

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BATTISTUZZI, ALTISSIMO, MARCUCCI, PATUELLI, STERPA,
DALLA VIA, MARTUCCI, ATTILIO SANTORO, SCARFAGNA, SGARBI**

Riordino del servizio pubblico radiotelevisivo

Presentata il 14 gennaio 1993

(Relatore: Aldo ANIASI)

TESTO

UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di nomina e di attribuzioni degli organi direttivi della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

ART. 1.

(Natura della società concessionaria).

1. La società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico radiotelevisivo ha la natura di società per azioni; essa è soggetta alla disciplina delle società di interesse nazionale di cui all'articolo 2461 del codice civile.

ART. 2.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri, scelti fra uomini e donne di riconosciuto prestigio professionale e di nota indipendenza di comportamenti. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti, nonché con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società, pubbliche o private, interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria.

2. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso da attuare entro due anni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Essi durano in carica comunque per non più di due esercizi sociali. Alla sostituzione di membri del consiglio cessati dalla carica si provvede con la medesima procedura prevista per la nomina.

3. I membri del consiglio che siano dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.

4. Il consiglio elegge fra i suoi membri, a maggioranza assoluta, il proprio presidente. Il presidente ha la rappresentanza legale della società, convoca e presiede il consiglio. Nell'ambito dei propri poteri il consiglio può conferire deleghe, per periodi limitati e per oggetti specifici, ai propri componenti.

5. Il consiglio, oltre ad essere l'organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo; avvalendosi di proposte del direttore generale, elabora e approva il piano editoriale, nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; designa, sentito il direttore generale, la società per la revisione dei bilanci annuali, scegliendola tra quelle che non hanno rapporti anche indiretti con la società concessionaria.

6. Il consiglio, avvalendosi di proposte del direttore generale, approva la proposta di bilancio della società, il piano di investimenti, il piano finanziario, le politiche del personale e i piani di ristrutturazione.

7. Il consiglio ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:

a) sulla base di specifici piani, assegna annualmente le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale;

b) su proposta del direttore generale: approva i piani annuali di trasmissione e di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendano necessarie; no-

mina i vice direttori generali e i dirigenti di primo e di secondo livello e ne delibera la collocazione aziendale; approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 5 miliardi di lire.

8. Il consiglio riceve periodicamente dal direttore generale una relazione, controfirmata dal presidente del collegio sindacale, sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, nonché dati informativi sui costi diretti e di contabilità industriale dei programmi televisivi e radiofonici, sugli atti e sui contratti aziendali con valore superiore all'entità delle procure conferite ai dirigenti di primo livello, sulle assunzioni, sui trasferimenti e sulle promozioni del personale; tramite il presidente, invia annualmente ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione sull'andamento del servizio pubblico radiotelevisivo.

9. Entro tre mesi dalla sua costituzione, il consiglio promuove la modifica degli statuti delle società consociate in modo da stabilire in cinque unità il limite massimo del numero dei componenti i consigli di amministrazione di tali società. Entro sei mesi dalla sua costituzione, il consiglio provvede alla razionalizzazione e ad eventuali accorpamenti delle società medesime.

ART. 3.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea dei soci della società; il suo mandato ha la stessa durata di quello del consiglio.

2. Il direttore generale risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio.

3. Il direttore generale assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio.

4. Il direttore generale ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:

a) propone al consiglio le nomine dei dirigenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b);

b) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio;

c) provvede alla gestione del personale dell'azienda;

d) propone all'approvazione del consiglio gli atti e i contratti aziendali di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b); firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società;

e) provvede all'attuazione dei piani di cui all'articolo 2, comma 6, e dei progetti specifici approvati dal consiglio in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale.

5. Il direttore generale trasmette al consiglio le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi della presente legge.

ART. 4.

(Convenzione).

1. Un'apposita convenzione stipulata ogni due anni in forma di contratto di programma tra la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni disciplina, in attuazione della vigente normativa in materia, i compiti e gli obblighi particolari posti a carico della società concessionaria.

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime il parere sulla convenzione prima che questa sia resa esecutiva.

3. La convenzione determina altresì l'ammontare del canone di abbonamento alla radiotelevisione, rivalutato annualmente in misura comunque non superiore al tasso di inflazione, la quota di esso di competenza della società concessionaria, la percentuale ad essa spettante per gli oneri di riscossione, nonché l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle radio e televisioni private.

4. Entro tre mesi dalla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione viene stipulata la nuova convenzione con i contenuti di cui al presente articolo, anche al fine di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223.

ART. 5.

(Abrogazioni – Entrata in vigore).

1. L'articolo 9 della legge 14 aprile 1975, n. 103, gli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, nonché l'articolo 25 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogati.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 1787

ART. 1.

1. Il consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto da cinque membri di cui quattro designati ed eletti con le modalità di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.

2. Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica designano, d'intesa tra loro, il presidente del consiglio di amministrazione.

3. Entro quindici giorni dalla designazione del presidente del consiglio di amministrazione, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi elegge quattro membri del consiglio di amministrazione, secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6.

4. Ogni commissario ha facoltà di presentare alla presidenza della Commissione parlamentare una candidatura corredata di specifico *curriculum* che documenti il possesso da parte del candidato di adeguati requisiti di competenza ed esperienza professionale. Le candidature de-

vono essere presentate a partire dal ventesimo giorno precedente la data di scadenza del consiglio di amministrazione e fino a quarantotto ore prima della data di convocazione della Commissione parlamentare di cui al comma 3 con all'ordine del giorno l'elezione del consiglio di amministrazione stesso.

5. Tra le candidature proposte vi devono essere rappresentanti di entrambi i sessi.

6. Per la votazione ogni commissario scrive sulla propria scheda un solo nome scegliendolo nell'ambito delle candidature proposte di cui al comma 5. Sono eletti i candidati che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede a ballottaggio qualora il numero dei candidati in condizione di parità sia superiore al numero dei seggi disponibili.

7. Il consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dura in carica tre anni.

ART. 2.

1. Oltre alle funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto, compete al consiglio di amministrazione nominare il direttore generale e, eventualmente, revocarlo indicandone le ragioni.

2. Il direttore generale dura in carica tre anni e può essere confermato.

N. 1924

—

ART. 1.

1. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo è composto da cinque membri designati ed eletti con le modalità di cui all'articolo 2.

ART. 2.

1. Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra i cittadini italiani di entrambi i sessi, con comprovata competenza nel campo della cultura, dell'informazione, delle scienze giuridiche ed economiche o della gestione aziendale.

2. Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica nominano, d'intesa tra loro, il presidente del consiglio d'amministrazione.

3. Successivamente alla nomina del presidente, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi elegge gli altri quattro membri. A questo scopo ogni commissario ha facoltà di presentare alla presidenza della citata Commissione due candidature motivate. Entro dieci giorni dalla

nomina del presidente è fissata la riunione della Commissione con all'ordine del giorno l'elezione del consiglio di amministrazione.

4. Per la votazione ogni commissario può indicare sulla propria scheda quattro nomi, scegliendoli nell'ambito delle candidature presentate. Sono eletti i candidati votati da almeno i due terzi dei membri della Commissione di cui al comma 3. Se gli eletti risultano meno dei quattro previsti, vengono indette successive votazioni, nel corso delle quali ogni commissario ha a disposizione un numero di preferenze pari al numero dei consiglieri non ancora eletti.

5. Se entro venti giorni dalla nomina del presidente la Commissione di cui al comma 3 non ha ancora eletto il consiglio di amministrazione, alla sua nomina provvedono i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica d'intesa tra loro.

ART. 3.

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

2. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore generale, ed, eventualmente, procede alla sua revoca, indicandone le ragioni.

3. Il direttore generale dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

4. Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato.

N. 2028

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è sostituito dal seguente:

« 1. Il presidente del consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è eletto, a maggioranza dei due terzi dei componenti, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi tra i cinque membri che compongono il consiglio di amministrazione e dura in carica per l'intera durata della legislatura ».

2. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato.

ART. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, come modificato dall'articolo 25 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

« 1. Il consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri nominati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica d'intesa tra di loro ».

ART. 3.

1. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, dopo la lettera *h-bis*), sono inserite le seguenti:

« *h-ter*) sovrintende all'organizzazione ed all'attività dell'azienda e nomina i dirigenti;

h-quater) esercita tutti gli altri poteri previsti dal codice civile, ad eccezione di quelli che delega al presidente — organo di collegamento con il Parlamento — al quale spetta la rappresentanza legale, la vigilanza sulla complessiva attività aziendale e sui più rilevanti atti di gestione, e al direttore generale, al quale spetta la responsabilità della gestione aziendale secondo le indicazioni del consiglio stesso ».

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — (Nomina del consiglio di amministrazione). — 1. La nomina del consiglio di amministrazione deve avvenire all'inizio di ogni legislatura.

2. Se nel corso della legislatura vengono a mancare uno o più consiglieri si provvede alla sostituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

3. La cessazione dei consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito ai sensi del comma 1 ».

ART. 5.

1. L'articolo 8 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — (*Direttore generale*). — 1. Il direttore generale è nominato dall'assemblea dei soci della società per azioni concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sentito il consiglio di amministrazione, dura in carica per tre anni ed è rinnovabile.

2. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione ».

ART. 6.

1. Il capitale sociale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo non può essere inferiore al 15 per cento del fatturato medio del quinquennio precedente al rinnovo degli organi sociali.

2. L'azionista provvede all'adeguamento del capitale sociale contestualmente al rinnovo degli organi sociali.

N. 2094

ART. 1.

1. Il consiglio di amministrazione e di garanzia della società per azioni concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di seguito denominato « consiglio », è composto di cinque membri nominati, d'intesa, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica.

2. I componenti del consiglio sono scelti tra alte personalità del mondo della cultura, dell'informazione, delle scienze giuridiche ed economiche o della gestione aziendale.

3. Nei dieci giorni che precedono la nomina, i Presidenti delle Camere possono chiedere che venga formulato un limitato numero di candidature da parte dei consigli regionali, del Garante per la radiodiffusione e l'editoria e dei sindacati rappresentativi dei dipendenti della RAI.

4. La carica di componente del consiglio è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento, ai consigli regionali e con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società pubbliche o private, interessate all'esercizio della radio e della televisione e concorrenti della concessionaria.

5. Il consiglio dura in carica tre anni.

ART. 2.

1. Il consiglio svolge funzioni di alta amministrazione e di garanzia sull'attuazione dei compiti di servizio pubblico affidati alla concessionaria dalla legge e dalla convenzione.

2. Il consiglio nomina il presidente ed esprime il gradimento sulla nomina del

direttore generale effettuata dall'assemblea degli azionisti.

3. Il consiglio delibera tutti i piani e i programmi aziendali, gli atti normativi generali, nonché la struttura organica dell'azienda.

4. Il consiglio esercita tutte le altre competenze indicate nell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10.

ART. 3.

1. Il presidente è nominato dal consiglio tra i suoi componenti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio al quale risponde, esercita la sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale, sul raggiungimento degli scopi sociali, sull'attuazione dei compiti di servizio pubblico ed esercita le altre competenze che possono essergli attribuite dal consiglio.

ART. 4.

1. Un'apposita convenzione, stipulata ogni sei anni, in forma di contratto di programma, tra la RAI e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, stabilisce, in attuazione della legge, i compiti e gli obblighi particolari posti a carico della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime il parere sulla convenzione.

3. La convenzione determina altresì la misura del canone di abbonamento alla radiotelevisione, rivalutata annualmente in misura comunque non superiore al tasso di inflazione, la quota di competenza della concessionaria stabilita per

legge, la percentuale ad essa spettante per gli oneri di riscossione e la misura del canone di concessione proporzionato a quello sostenuto dalle radio e televisioni private.

4. In attesa della definizione della nuova convenzione, il canone di abbonamento è aumentato, con decorrenza 1° aprile 1993, di una quota corrispondente al tasso di inflazione maturato dall'ultimo aumento, ridotto di un punto percentuale per recupero di produttività.

ART. 5.

1. In presenza delle condizioni previste dall'articolo 4, la disposizione di cui all'articolo 12 della legge 14 aprile 1975, n. 103, che prevede la decadenza del direttore generale e del consiglio, si applica anche nel caso in cui sia presentato dagli amministratori all'assemblea degli azionisti, un bilancio consuntivo che rechi un disavanzo economico.

N. 2099

ART. 1.

1. L'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — (*Consiglio di amministrazione*) — 1. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati dai Presidenti delle due Camere, d'intesa fra loro, fra note personalità della cultura, delle scienze, delle comunicazioni sociali, delle arti, dello spettacolo, che abbiano anche significative esperienze nel campo manageriale. In caso di dimissioni o di decadenza, essi sono sostituiti singolarmente con la medesima procedura e per il periodo residuo della carica.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio stesso tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei membri del medesimo.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica due anni. Esso esercita le attribuzioni previste dalle norme in vigore ed ha il compito di realizzare una ristrutturazione della società ispirata a criteri di professionalità, di funzionalità e di economicità, secondo le esigenze di un servizio pubblico operante in regime di concorrenza, in particolare concentrando prevalentemente in un'unica rete le trasmissioni di carattere culturale, ivi comprese le trasmissioni di servizio e quelle di più diretto interesse territoriale.

5. Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) approva la proposta di bilancio della società e le proiezioni economiche da trasmettere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

b) delibera, su proposta del direttore generale, i piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; su proposta del direttore generale, approva, altresì, gli aggiornamenti dei piani dei quali verifica anche l'attuazione;

c) formula direttive generali sui programmi e approva, su proposta del direttore generale, i piani annuali di trasmissione e di produzione, con le relative previsioni concernenti costi e ricavi; sulla base di periodiche relazioni del direttore generale circa la rispondenza dei programmi trasmessi alle direttive del consiglio stesso, invia alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi una relazione annuale sui programmi trasmessi;

d) verifica la imparzialità e la correttezza dell'informazione con riferimento agli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

e) detta le norme di principio per la gestione del personale fissando criteri oggettivi per l'assunzione dei dipendenti e dei giornalisti e per le collaborazioni di carattere continuativo. La delibera è resa pubblica e trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

f) delibera, su proposta del direttore generale, la struttura organizzativa dell'azienda e le linee della politica contrattuale e patrimoniale;

g) delibera la costituzione di società e l'acquisto o la vendita di partecipazioni societarie;

h) delibera la convenzione e i principali regolamenti aziendali;

i) nomina, su proposta del direttore generale, i vice direttori generali e tutti i direttori delle strutture aziendali di primo livello; nomina altresì, su proposta del direttore generale e nel rispetto di quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva per i giornalisti, i vice direttori, o altri

soggetti equiparati, dei settori della informazione e della programmazione, sentiti i direttori di testata e di rete;

l) elabora gli indirizzi culturali ed editoriali della società, che affida per l'attuazione al direttore generale;

m) può proporre all'assemblea degli azionisti la revoca del direttore generale, secondo le norme di cui all'articolo 2383 del codice civile.

6. L'articolo 8 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato ».

ART. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è sostituito dal seguente:

« 1. Il direttore generale è nominato dall'assemblea dei soci della società concessionaria. La nomina del direttore generale è ratificata dal consiglio di amministrazione entro venti giorni dalla delibera dell'assemblea. Decorso inutilmente tale termine senza che il consiglio si sia pronunciato, la delibera dell'assemblea si intende senz'altro operativa ».

2. Il direttore generale ha le competenze e le responsabilità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10.

3. Il direttore generale informa tempestivamente il consiglio di amministrazione dei principali atti aziendali di sua competenza, delle nomine di livello dirigenziale e degli atti di valore superiore a lire 2,5 miliardi.

ART. 3.

1. Il canone di concessione dovuto dalla concessionaria pubblica rimane determinato, con effetto a partire dal 1° gennaio 1993, nelle stesse misure stabilite dall'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per i titolari di concessioni di radiodiffusione a carattere commerciale.

ART. 4.

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quanto previsto dalla presente legge.

N. 2114

ART. 1.

1. È istituito il comitato di gestione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. Il comitato di gestione è composto di tre membri nominati, di comune intesa, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

ART. 2.

1. Al comitato di gestione di cui all'articolo 1 sono devoluti i poteri attribuiti, dalle disposizioni vigenti, al consiglio di amministrazione e al direttore generale.

2. Il comitato di gestione resta in carica due anni.

ART. 3.

1. Il comitato di gestione elegge fra i suoi componenti il presidente.

2. Il comitato di gestione nomina per il periodo di cui al comma 2 dell'articolo 2, conferendogli, oltre quelli già previsti dalle disposizioni vigenti, specifici poteri in ordine alla gestione aziendale, il direttore generale e può revocarlo.

3. La nomina del direttore generale è sottoposta a valutazione da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 5, i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10.

2. Sono altresì abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

N. 2115

ART. 1.

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è soppressa.

ART. 2.

1. È istituita l'Autorità di indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con sede in Roma.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati di intesa tra loro dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

3. Il presidente è scelto tra i magistrati ordinari o amministrativi con qualifica non inferiore a quella di presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparata. Gli altri membri sono scelti tra magistrati ordinari o amministrativi e tra professori universitari ordinari, straordinari ed associati.

4. I componenti dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati; essi sono collocati fuori ruolo, se magistrati, o in aspettativa, se professori universitari, e non possono ricoprire cariche elettive.

5. Al presidente ed ai componenti dell'Autorità spetta soltanto il trattamento economico connesso alla qualifica rivestita presso l'amministrazione di appartenenza.

ART. 3.

1. L'Autorità esercita le funzioni già attribuite alla Commissione parlamentare

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ad eccezione della nomina dei consiglieri di amministrazione della società concessionaria. Essa, inoltre, provvede alla nomina ed alla eventuale revoca del direttore editoriale dei servizi radiofonici, del direttore editoriale dei servizi televisivi, del direttore dei programmi non giornalistici radiofonici e del direttore dei programmi non giornalistici televisivi della società stessa e riferisce ogni trimestre al Parlamento sull'attività svolta.

2. I direttori editoriali nominano i vicedirettori delle testate radiofoniche e televisive.

3. I direttori dei programmi non giornalistici coordinano l'attività delle rispettive reti.

ART. 4.

1. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri, nominati dall'assemblea dei soci, e dura in carica cinque anni.

ART. 5.

1. Il direttore amministrativo è nominato dal consiglio di amministrazione e sovrintende all'organizzazione ed all'attività dell'azienda, assicurando la migliore utilizzazione delle risorse e del personale secondo rigorosi criteri di efficienza ed economicità.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N. 2118

ART. 1.

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è soppressa.

ART. 2.

1. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati nominano, d'intesa tra loro, l'Autorità di controllo del servizio pubblico radiotelevisivo.

ART. 3.

1. L'Autorità di controllo è composta di tre membri scelti tra personalità con comprovata competenza nel campo della cultura, dell'informazione, delle scienze giuridiche ed economiche o della gestione aziendale.

ART. 4.

1. L'Autorità di controllo ha il compito di verificare l'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione in quanto principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo.

ART. 5.

1. L'Autorità di controllo ha il compito di:

- a) nominare il presidente del consiglio di amministrazione della RAI;
- b) presentare annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta;
- c) esprimere un parere vincolante sulle nomine dell'amministratore delegato dell'azienda, del direttore dell'informazione e del direttore dei programmi.

2. L'Autorità di controllo, inoltre, sottopone al consiglio di amministrazione della RAI eventuali provvedimenti disciplinari o di rimozione dalle cariche nei confronti dell'amministratore delegato e dei direttori dell'informazione e dei programmi.

ART. 6.

1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di cinque membri. Il presidente è nominato ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 5; gli altri quattro membri sono nominati dalla proprietà.

ART. 7.

1. La durata in carica dell'Autorità di controllo e del consiglio di amministrazione della RAI è pari a quella della legislatura.

ART. 8.

1. Il consiglio di amministrazione della RAI ha la gestione dell'azienda e approva, trimestralmente, lo schema dei programmi da svolgere nel trimestre successivo; esamina periodicamente le proposte allo studio per la futura programmazione; verifica periodicamente i programmi trasmessi per accertarne la rispondenza alle direttive e agli schemi approvati; trasmette all'Autorità di controllo periodiche relazioni sui programmi trasmessi.

ART. 9.

1. Il consiglio di amministrazione della RAI nomina l'amministratore delegato e i direttori dell'informazione e dei programmi in conformità al parere espresso dall'Autorità di controllo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5.

ART. 10.

1. L'amministratore delegato coordina le attività dei direttori dell'informazione e dei programmi e risponde al consiglio di amministrazione di tutte le altre attività dell'azienda.